



**Comune di Carrè**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.09.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.07.2013

## SOMMARIO

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

**Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

**Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

**Articolo 7 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

**Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

**Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Articolo 10 ASSIMILAZIONI**

**Articolo 11 ESENZIONI**

**Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

**Articolo 13 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE**

**Articolo 14 DICHIARAZIONE**

**Articolo 15 ACCERTAMENTO**

**Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA**

**Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI**

**Articolo 18 RIMBORSI**

**Articolo 19 CONTENZIOSO**

**Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di CARRE' dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 2**  
**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni agricoli.

**Articolo 3**  
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
  - e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Articolo 4** **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **Articolo 5** **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CARRE' relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

#### **Articolo 6** **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto

stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

#### **Art. 7**

#### **VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. I valori stabiliti nell'allegata tabella possono essere periodicamente variati, attraverso una modificazione del presente Regolamento, con effetto dall'anno di imposta successivo, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentiti eventuali soggetti competenti esterni e funzionari di comuni vicini.

#### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini di legge.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 9**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

#### **Articolo 10 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

#### **Articolo 11 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e i terreni ubicati nel comune di Carrè rientrano in tale esenzione in quanto comune ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
  - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; ;

#### **Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo

- 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
  4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
  5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 13 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore .
3. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali dovuti a titolo di IMU inferiori ad euro 12,00.

### **Articolo 14 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

### **Articolo 15 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non

conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

#### **Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

#### **Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale in corso calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 18 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.



2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 3, del presente regolamento.

**Articolo 19**  
**CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**Articolo 20**  
**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2013

## TABELLA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI (art. 7 Reg.)

UBICAZIONE AREE		VALORI UNITARI		
Z.T.O.	VIA	mc/mq	Lire / mq.	euro/mq.
A/1	Capovilla	1,3	vedi ipotesi particolari riga C	
A/2	Capovilla	1,8	vedi ipotesi particolari riga C	
A/3	Corsara	2,7	vedi ipotesi particolari riga C	
A/4	Corsara	2,5	vedi ipotesi particolari riga C	
A/5	Corsara	1,8	vedi ipotesi particolari riga C	
A/6	Piazza degli Alpini	3,5	vedi ipotesi particolari riga C	
A/7	Via Roma / Via Olmo	4,8	vedi ipotesi particolari riga C	
A/8	Via M.te Cengio/Via Olmo	2,4	vedi ipotesi particolari riga C	
A/9	Via Roma / Via Olmo	3,4	vedi ipotesi particolari riga C	
A/10	Pietrarossa / M.te Cengio	3,6	vedi ipotesi particolari riga C	
A/11	Roma / Pietrarossa	5	vedi ipotesi particolari riga C	
A/12	Roma / P.G. Apolloni	2	vedi ipotesi particolari riga C	
A/13	Roma / Pietrarossa	4,2	vedi ipotesi particolari riga C	
A/14	Roma / G. Marconi	4,1	vedi ipotesi particolari riga C	
A/15	Tincato / Apolloni / Fusara	2	vedi ipotesi particolari riga C	
A/16	Fondovilla / Marconi	3	vedi ipotesi particolari riga C	
A/17	Fusara / Fondovilla	2,2	vedi ipotesi particolari riga C	
A/18	Fondovilla / Marconi	3,5	vedi ipotesi particolari riga C	
A/19	Tedesca / M.te Cengio	1,1	vedi ipotesi particolari riga C	
A/20	Pietrarossa	3	vedi ipotesi particolari riga C	
A/21	Roma / Apolloni / Tincato	3	vedi ipotesi particolari riga C	
A/22	M.te Ortigara / Via Roma	4,5	vedi ipotesi particolari riga C	
<b><i>il funzionario ICI -sentito l'U.T.- rispetto ai valori della z.t.o. B potrà valutare (di volta in volta) la possibilità di ridurre il valore unitario fino alla metà sulla base dell'impossibilità di edificazione diretta. Inoltre il funzionario valuterà (dandone il relativo peso economico) la presenza di eventuali convenzioni (registrate e trascritte) poste a carico dell'area dal proprietario in sede di rilascio di permesso a costruire.</i></b>				
B/1	Capovilla	1,8	538.000	277,85
B/2	Tedesca	1,5	448.000	231,37
B/3	Tedesca	1,4	376.000	194,19
B/4	Capovilla	2,2	534.000	275,79
B/5	Capovilla	1,7	508.000	262,36
B/6	Capovilla	1,7	508.000	262,36
B/7	Vignole	1,1	296.000	152,87
B/8	Ciarelle	1,8	484.000	249,97
B/9	M.te Cengio	1,6	478.000	246,87
B/10	Via Roma	1,5	404.000	208,65
B/11	Via Tedesca / Via Vignole	1,3	432.000	223,11
B/12	Via Balestri	1	350.000	180,76
B/13	Via Balestri	1,5	448.000	231,37
B/14	Via Balestri	1,1	328.000	169,40
B/15	Via Balestri	1,5	448.000	231,37
B/16	M.te Cengio / Olmo	1,1	296.000	152,87
B/17	M.te Ortigara	1	298.000	153,90
B/18	M.te Ortigara	1,2	262.000	135,31
B/19	Via Balestri/ Zanche	1,3	400.000	206,58
B/20	M.te Ortigara	1	350.000	180,76

<b>B/21</b>	Via Tedesca	1,2	380.000	196,25
<b>B/22</b>	G.Marconi / M.te Cengio	1,4	418.000	215,88
<b>B/23</b>	G. Marconi	2,3	568.000	293,35
<b>B/24</b>	via Castelletto	1,3	388.000	200,39
<b>B/25</b>	G. Marconi / Caldele	1,6	430.000	222,08
<b>B/26</b>	Via Fondovilla	1,6	478.000	246,87
<b>B/27</b>	Via Fondovilla	1,1	350.000	180,76
<b>B/28</b>	G. Marconi	1	350.000	180,76
<b>B/29</b>	Fondovilla	1,8	538.000	277,85
<b>B/30</b>	Fondovilla	1,2	380.000	196,25
<b>B/31</b>	Sentiere	2,3	569.500	294,12
<b>B/33 (ex PEC 5)</b>	Crocetta, Zanche, Marconi	1	412.500	213,04
<b>B/35 (ex PEC 7)</b>	Fondovilla	1,3	495.000	255,65
<b>B/36 (ex PEC 8)</b>	Braglio	1	412.500	213,04
<b>B/37 (ex PEC 9)</b>	Pra' Secco, Fondovilla	1	441.000	227,76
<b>B/38 (ex PEC 4)</b>	Castello	0,7	350.000	180,76
<b>B/40</b>	Capovilla Monte Paù	1,8	490.000	253,06
<b>Per le Z.T.O. C1 trattasi di indice territoriale non fondiario.</b>				
<b>C1/1</b>	Capovilla / M.te Paù	1 (sino al 2.2.2005)	354.750	183,21
<b>C1/1</b>	Capovilla / M.te Paù	1,4 (dal 3.2.2005)	370.000	191,09
<b>C1/2</b>	Via Vignole	1	350.000	180,76
<b>C1/3</b>	Via G. Marconi	1,3	370.000	191,09
<b>C1/4</b>	Via Tedesca / Braglio	1	338.250	174,69
<b>C1/5</b>	Tedesca/ Braglio/Prà Secco	1,7	501.600	259,05
<b>C1/6</b>	Braglio	1	413.000	294,12
<b>C1/8</b>	Capovilla*	1,3 (dal 3.2.2005)	240.100	124,00
<b>C1/9</b>	Capovilla	1,4 (dal 3.2.2005)	370.000	191,09
* L'edificazione nella zona C1/8 è subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo				
<b>Per le Z.T.O. C2 trattasi di indice territoriale e non fondiario: per quelle zone in cui lo strumento urbanistico attuativo è già stato approvato i valori sotto riportati devono intendersi determinati per un indice fondiario pari a 1 mc/mq., pertanto il funzionario ICI provvederà a determinare il valore lotto per lotto assumendo per quei lotti con indice superiore a 1 mc/mq. un maggiore valore unitario pari a euro/mc. 72,00</b>				
<b>C2/2 P.d.I. M.Cengio</b>	via M. Pasubio	1	413.000	213,30
<b>C2/3 P.d.I. Brolo</b>	via Brolo	1	413.000	213,30
<b>C2/7</b>	PG Apolloni Fusara Fondovilla		237.888	122,86
<b>C2/10</b>	Via Rostone	1	198.240	102,38
<b>P.d.I. Campo-longo</b>	Via Croce / Zanche	1	413.000	213,30
<b>C2/12</b>	Via Fondovilla	1	198.240	102,38
<b>P.P.Cesure</b>	Via Tedesca / Capovilla	1	413.000	213,30

<b>ZONE D</b>				
<b>D1/1</b>	Via Fondovilla		262.994	135,83
<b>D1/2</b>	S.Lorenzo / Fondovilla		262.994	135,83
<b>D1/3</b>	Via Cà Magra / S. Lorenzo	sino al 2.2.2005	105.198	54,33
<b>D1/3</b>	Via Cà Magra / S. Lorenzo	dal 3.2.2005	150.000	77,47
<b>D1/4</b>	S. Lorenzo		262.994	135,83
<b>D1/5</b>	Bianche/Terrenato		262.994	135,83
<b>D1/6</b>	Val d'Assa		350.000	180,76
<b>P.I.P. ***</b>	via Igna - via Astico	sino al 24/02/2005	50.000	25,82
<b>D2E/3</b>	via Igna - via Astico	dal 25/02/2005	88.000	45,45
<b>D2E/3</b>	via Igna - via Astico	dalla firma della convenzione del P.P. (sulla sup. fondiaria)	300.005	154,94*
*Il funzionario responsabile dell'imposta potrà ridurre tale valore in relazione alla collocazione del lotto e alla presenza di vincoli che non consentano lo sfruttamento della superficie coperta media prevista nelle norme tecniche di attuazione del piano attuativo.				
<b>D2E/1</b>	via Val d'Assa	sino al 19/09/2007 (data di stipula della convenzione urbanistica)	100.000	51,65
<b>D2E/1</b>	via Val d'Assa	dal 20/09/2007 (sulla superficie fondiaria)	350.000	180,76
<b>D2E/2</b>	via Cà Magra		262.994	135,83
<b>PIANI ESECUTIVI CONFERMATI</b>				
<b>PEC13</b>	Z.A.I.		300.000	154,94
<b>PEC12</b>	Val D'Assa / Bianche		300.000	154,94
<b>PEC10</b>	Via Prà Secco		554.400	286,32
<b>PEC 9</b>	Prà Secco / Fondovilla	1	441.000	227,76
<b>PEC8</b>	Prà Secco / Braglio	1	413.000	213,30
<b>PEC7</b>	Via Fondovilla	1,3	495.000	255,65
<b>PEC6</b>	Via Marconi / Caldele	1	412.500	213,04
<b>PEC5</b>	Via Zanche / G. Marconi	1	412.500	213,04
<b>PEC4</b>	Via Castello	0,7	350.000	180,76
<b>PEC3</b>	Via Tedesca / Balestri	1	412.500	213,04
<b>PEC2</b>	Via Croce / Balestri	1	412.500	213,04
<b>PEC1</b>	Via Crosara/Roma	Il piano di recupero di iniziativa pubblica risulta privo di aree libere (vedasi inoltre riclassificazione in Z.T.O. A/23 fatta dalla variante n. 15 al P.R.G. in corso di approvazione). Per dette aree si rinvia quindi alle considerazioni riportate in calce alla tabella.		
<b>ZONE F</b>				
<b>F ***</b>	all'interno del centro abitato individuato con la delibera della G.C. n° 181/93		L. 96.814	50,00
<b>F ***</b>	al di fuori del centro abitato individuato con la delibera della G.C. n° 181/93		L. 42.598	22,00
<b>F ***</b>	aree collinari		L. 6.100	3,15
<b>***</b>	laddove sia stato già formalizzato il vincolo preordinato all'esproprio i valori indicati nella riga di riferimento verranno calcolati sulla base della determinazione della indennità di esproprio, come stabilito dall'art. 5-bis del D.L. n° 333 del 11/07/92, convertito dalla Legge n° 359 dell'08/08/92 o in alternativa dall'art. 37 del DPRP 08/01/2001, n°327			

<b>IPOTESI PARTICOLARI</b>				
<b>A</b>	<b>Fabbricati esistenti in corso di ristrutturazione, laddove non diversamente definito il valore unitario dell'area</b>	Indipendentemente e dalla Z.T.O. e dal lotto asservito in catasto (la volumetria di riferimento è quella del permesso di costruire)	140.000 al mc.	72,30 al mc.
<b>B</b>	<b>Fabbricati esistenti ad uso produttivo in corso di ristrutturazione, laddove non diversamente definito il valore unitario dell'area</b>	Indipendentemente e dalla Z.T.O. e dal lotto asservito in catasto (la superficie di riferimento è quella del permesso di costruire)		210 al mq.
<b>C</b>	<b>Aree in z.t.o. "A" ed aree non edificate (non iscritte quindi al N.C.E.U.) e sulle quali il P.R.G. prevede interventi puntuali e comunque laddove non diversamente definito il valore unitario dell'area</b>	Lire/mc. 140.000 edificabile se trattasi di destinazione residenziale e per gli insediamenti turistici, commerciali e direzionali. Lire 200.000/ mq. di edificio costruibile se trattasi di diversa destinazione	140.000 al mc.	72,30 a mc.
			200.000 al mq.	103,29 al mq.
<b>D</b>	<b>Aree in z.t.o. A soggette a convenzionamento con il Comune finalizzato ad una riconversione o riqualificazione urbanistica</b>	Per tali aree viene formulato un diverso valore rispetto alla rimanente z.t.o. A, in considerazione della natura di ristrutturazione urbanistica degli interventi e, quindi, di un'ottimale organizzazione degli spazi a standards. Considerata la nuova organizzazione dell'area garantita da convenzioni già sottoscritte con il Comune, si assegna a tali aree un valore unitario di euro 110 per ogni mc edificabile.		
<b>E</b>	<b>Aree riclassificate a seguito di variante al PRG con procedimento avviato dallo Sportello associato per le imprese</b>	Per tali aree il valore viene così stimato: superficie dell'area x valore unitario. La superficie dell'area viene ottenuta dividendo la superficie coperta dell'ampliamento approvato in zona impropria per il coefficiente di 0,60 mentre per il valore unitario verrà preso a riferimento quello dell'area sulla quale insiste il fabbricato preesistente che si vuole ampliare. Qualora poi la superficie effettiva dell'area da trasformare superi di oltre il 20% quella dell'area come sopra calcolata, a tale superficie verrà dato un valore aggiuntivo assegnando il valore unitario sulla base di quello stimato per le Z.T.O. F.		